

## ALTERNATIVA SINDACALE

### Assemblea Nazionale 1999

#### LSU - LPU. Valutazioni sulla delega contenuta nel collegato alla Finanziaria '99

I lavori socialmente utili sono una delle forme, la prima, di non rapporto di lavoro. Nati per accompagnare gli ammortizzatori sociali, si sono estesi fino a comprendere i disoccupati di lunga durata e i giovani, praticando il workfare come attività svolta in cambio del sussidio percepito. L'obiettivo era quello di superare "l'assistenzialismo" degli ammortizzatori sociali.

In realtà quasi mai sono stati accompagnati da percorsi di formazione-riqualificazione e lo sbocco in una attività stabile è ben lungi dall'essere realizzata per la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Anzi, spesso sono stati utilizzati, seppur a tempo parziale, per coprire le carenze organiche degli enti pubblici (a partire dai Comuni) o comunque per ridurne le spese, sostituendo a volte gli appalti. Addirittura, persino le cooperative sociali hanno potuto utilizzare questo strumento.

Ai tradizionali lsu si sono poi aggiunti gli lpu (lavori di pubblica utilità), inseriti nel "pacchetto Treu" (L. 196/97) per superare le resistenze del PRC a votare quella legge.

Gli lsu "storici" pare siano circa 136.000. Il condizionale è d'obbligo, poiché a volte non vengono considerati quelli della Sicilia. Nonostante il sindacato chieda da anni di conoscere lo screening dei lavoratori interessati (n°, età, qualifica professionale, titolo di studio, ecc.), questo non è ancora stato fatto in modo serio e generalizzato. E' un presupposto indispensabile per costruire percorsi di sbocco lavorativo. Invece i percorsi di sbocco, ove costruiti, hanno a riferimento la privatizzazione dei servizi gestiti dai comuni, con la costituzione di SpA miste, a prevalenza di capitale privato.

Altra richiesta storica è quella di uno stop al bacino di lsu, che negli anni si è sempre più espanso.

Nel dicembre 1997 è stato emanato il Dlgs 468, con la contrarietà sindacale perché non c'era separazione tra lsu "storici" e nuovi, anzi quasi tutti sono ormai storici, con l'applicazione dell'art. 12 dello stesso Dlgs che prevede una serie di strumenti per la fuoriuscita dal bacino.

Strumenti che si sono rivelati, come era prevedibile, poco efficaci, tanto che nella L. 144/99 (collegato ordinamentale alla Finanziaria) all'art. 45 è prevista una nuova delega al Governo, da attuare entro il 28.2.2000 e con possibilità di nuove correzioni-integrazioni nei 24 mesi successivi. Ciò a significare che si continua a navigare a vista. Ovviamente anche questa delega è senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

#### **La delega, correttiva o integrativa del 468, prevede:**

- a. adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al Dlgs 469/97 (cioè decentramento e riforma dei Servizi all'impiego)
- b. ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del Dlgs 468/97
- c. adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

Il senso è cioè quello di decentrare risposte e soluzioni a livello locale, oltre a lasciarsi lo spazio normativo per ulteriori interventi finalizzati alla stabilizzazione.

**Inoltre**, nello stesso art. 45 sono poi previste altre norme relative agli lsu:

- fino alla riforma degli ammortizzatori sociali (cioè fino a fine 99) sono prorogabili tutti i progetti che coinvolgono lavoratori che hanno maturato o maturino 12 mesi di lsu tra l'1.1.98 e il 31.12.99. A questi soggetti viene estesa la disciplina di cui all'art. 12 Dlgs 468/97 (vedi allegato).
- le risorse eventualmente non spese restano comunque destinate alla riforma degli incentivi e degli ammortizzatori. Fino alla riforma, in base a convenzioni tra Ministero Lavoro e Regioni, possono essere fatti lsu come politica attiva del lavoro in armonia con le previsioni della normativa comunitaria
- fermo restando il blocco di cui al punto precedente, i progetti di lsu possono essere presentati anche da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, secondo la normativa e le condizioni delle cooperative sociali
- È riservata una quota del 30% delle assunzioni dal collocamento nelle pubbliche amministrazioni (prima era 30%, ma nella stessa amministrazione e in attività uguali o simili)
- Dal 1.1.99 l'assegno per lsu viene innalzato a £ 850.000 mensili (l'aumento compensa quasi integralmente le trattenute fiscali)
- Proroga dei trattamenti previdenziali (CIG, mobilità) fino a conclusione dei progetti in attesa della riforma degli ammortizzatori. Il tetto è di 90 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione (e quindi non dell'INPS)
- Il Ministero dei Beni Culturali è autorizzato a pagare le integrazioni per i propri lsu (26,6 miliardi)

Da segnalare inoltre la piattaforma unitaria CGIL-CISL-UIL delle scorse settimane (vedi nota Casadio ecc. del 9.6.99).

#### **Osservazioni:**

Gli Iu sono concentrati maggiormente al Sud, spesso con qualifiche professionali basse. Ma le assunzioni nei bassi livelli nella PA ormai quasi non si fanno più perché si tratta di attività che, laddove non già fatto, sono in via di esternalizzazione.

Il Ministero del Lavoro preme perché sia fatto l'accordo nel PI sul lavoro interinale, superando il limite "dell'esiguo contenuto professionale" come prevede la Circ. 100 dello stesso Ministero (concordata con le OOS confederali). L'obiettivo è quello di "scaricare" questi lavoratori alle Agenzie di lavoro interinale (nelle intenzioni iniziali: Italia Lavoro).

## **ALLEGATO** **Dlgs 468/97**

### *Art. 12. Disciplina transitoria.*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996 n.608.

2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della Legge 23 luglio 1991 n.223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987 n.56, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione;

b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'articolo 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996 n.608;

c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1997 n.196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.

7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9.

8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993 n.236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5.